

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE BANDITO CON DETERMINAZIONE 33 DELL'11 APRILE 2025.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI APPROVATI AI SENSI DELL'ART. 10 c. 2 DEL BANDO

Si richiama, quale criterio generale, l'art. 12 del Bando *"Integrazione della domanda ai fini della valutazione dei titoli posseduti"* che prevede, in particolare, la seguente previsione:

"I candidati sono tenuti a dichiarare i titoli posseduti, indicando chiaramente ogni informazione necessaria, compresa l'eventuale traduzione in lingua italiana, affinché la commissione possa valutare compiutamente il titolo stesso nonché per il successivo controllo di veridicità di quanto dichiarato."

Pertanto in considerazione anche del numero dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale si stabiliscono i criteri generali di seguito elencati.

Criteri generali di valutazione

- 1) In caso di riscontro di dichiarazioni palesemente incongruenti all'interno delle domande (come, a titolo meramente esemplificativo, dichiarazioni relative allo svolgimento di un ruolo professionale in una struttura dove non possa essere svolto tale ruolo), la Commissione segnala alla Sezione FDA della Regione Puglia le domande in cui tali dichiarazioni sono contenute.
- 2) La Commissione all'unanimità decide in virtù del principio del ravvedimento operoso, di accettare eventuali dichiarazioni rese dai candidati a correzione della originaria dichiarazione relativa a titoli posseduti e di tenerne conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, solo nel caso in cui le dichiarazioni successive comportino un minor punteggio. In analogia, la Commissione accetterà eventuali inequivocabili specificazioni rese dal candidato negli eventuali campi aperti del modulo di domanda on-line, quali indicazione della volontà espressa dal candidato di rendere noto alla Commissione quanto specificato al fine di evitare di rendere dichiarazioni mendaci.
- 3) I titoli saranno valutati se inseriti nella pertinente sezione del modulo di candidatura on-line compilato fatto salvo per gli eventuali "altri titoli di studio", per i quali la commissione si riserva di poterli riassegnare alle pertinenti categorie.
- 4) Non potranno essere presi in considerazione eventuali certificati o copie di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione eventualmente trasmessi unitamente alla documentazione cartacea inviata dai candidati ai sensi dell'art. 12 del bando.
- 5) Non saranno valutati i titoli desumibili da Curriculum Vitae, eventualmente trasmesso unitamente alla documentazione cartacea inviata dal candidato ai sensi dell'art. 12 del bando.

In relazione agli articoli 10 “Adempimenti precedenti la prova attitudinale” e 13 “Valutazione dei titoli” del bando si sottolinea che:

- la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i.;
- la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente;
- quando la dichiarazione relativa ai titoli posseduti non sia completa, la Commissione procede assegnando il punteggio minimo che può essere attribuito con certezza;
- sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti o conseguiti entro la data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia Telematico (14/4/2025);
- l'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali;
- ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, dal 01.01.2015. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa;
- dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del D.P.C.M. 298/94 sono esclusi i corsi ECM;
- sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti dal 01.01.2020;
- sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e di carriera già conseguiti: in nessun caso sarà valutata l'iscrizione a corsi per il futuro conseguimento di un titolo.

Criteri di valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale

In base alla normativa vigente per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 all'Art. 5 “Valutazione dei titoli” stabilisce quanto segue:

- per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
 - fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
 - fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale;
- non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno;
- ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
 - a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
 - b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
 - c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
 - d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore

di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per anno per i secondi dieci anni;

- la mancata iscrizione all'Albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata;
- l'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come segue:
 - a) l'attività di titolare o direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
 - b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
 - c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiano;
 - d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

La Commissione rileva inoltre che ai concorrenti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della Legge n. 221 dell'8/03/1968 ai quali sarà attribuita una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50 la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio attribuito al candidato in relazione all'attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

La Commissione rileva che i punteggi per l'esercizio professionale si suggerisce che vengano assegnati con le seguenti modalità:

- nel computo dei periodi valutabili secondo gli articoli sopraccitati, per conseguire l'anno di esercizio professionale, inteso come un periodo di 365 giorni, vengono considerati periodi anche non consecutivi effettuati in attività diverse di cui al comma 3 dell'Art. 5 del DPCM. 298/1994; il punteggio, pertanto, viene stabilito in base ai giorni;
- sono valutati prioritariamente i periodi professionali che comportano il punteggio più alto, applicando il criterio di "miglior favore" ai candidati, prescindendo dal mero criterio cronologico e tenendo conto delle maggiorazioni previste per i farmacisti rurali, così come previsto all'art. 9 della Legge 221/68.

Criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera

la normativa vigente per la valutazione dei titoli di studio e di carriera è la seguente:

Il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 all'Art. 6 "Valutazione dei titoli di studio e di carriera" dispone quanto segue:

- ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
 - a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica: fino a un massimo di punti 1;
 - b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
 - c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, erogate ai sensi o

dell'Art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 o dell'Art. 8 della legge 30.11.1989 n. 398: fino a un massimo di punti 0,4;

- d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
- e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
- f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
- g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
- h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

La Commissione rileva che la somma dei punteggi massimi attribuibili nella valutazione dei titoli di studio e di carriera di cui ai precedenti punti da a) a h) dell'Art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298, è pari a 3,1 e non a 3 come previsto dal già citato Art. 5 "Valutazione dei titoli" del D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298, che stabilisce:

- per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
 - a. fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
 - b. fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

Pertanto, nella valutazione dei titoli di studio e di carriera di ciascun candidato si suggerisce di attribuire i punteggi previsti all'Art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 fino a un massimo di 3 punti, come stabilito all'Art. 5 del medesimo D.P.C.M.

Si richiama comunque l'art. 12 "Integrazione della domanda ai fini della valutazione dei titoli posseduti" del bando nel quale è specificato che:

- le pubblicazioni e la documentazione relativa ad eventuali titoli di studio conseguiti presso struttura estera o privata, devono essere allegate, seguendo le modalità indicate nell'apposita sezione della piattaforma web, attraverso la piattaforma stessa o, in alternativa, trasmesse in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nei 30 giorni utili per l'integrazione della domanda;
- non saranno comunque accettate le pubblicazioni e la documentazione che, sebbene spedite entro i termini indicati, siano pervenute alla Regione oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda;
- le pubblicazioni e la documentazione trasmesse in copia dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata in automatico dalla citata piattaforma web regionale, contenente l'elenco delle stesse, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso. La dichiarazione deve essere datata, firmata, e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- non saranno ritenute valide copie di documenti e/o pubblicazioni prive di dichiarazione di conformità all'originale.

Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i punteggi sopra indicati, stabiliti dall'Art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298, con le seguenti specificazioni relative ai punti a), b), c), e), ed h).

a) Voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica

Voto di laurea	Punteggio attribuito
----------------	----------------------

110 e lode	1,00
110	0,95
109	0,90
108	0,85
107	0,80
106	0,75
105	0,70
104	0,65
103	0,60
102	0,55
101	0,50
100	0,45
99	0,40
98	0,35
97	0,30
96	0,25
95	0,20
94	0,15
93	0,10
92	0,05
da 91 a 66	0,00

In caso di omessa indicazione del voto di laurea non viene assegnato alcun punteggio, considerandolo inferiore a 92 su 110.

Voti di laurea diversamente classificati (ad esempio titoli conseguiti all'estero) devono essere rapportati a un denominatore di 110 e arrotondati al numero intero, in modo da poter attribuire poi il punteggio in base alla tabella sopra riportata.

b) Possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica

Con riferimento al punto b), nella corretta interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio stabiliti dalla normativa (D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 all'Art. 6 "Valutazione dei titoli di studio e di carriera"), si rileva che il conseguimento di seconda Laurea precisato nella normativa suindicata è chiaramente riferibile ai Diplomi di Laurea rilasciati secondo il precedente ordinamento ed equiparati alle lauree specialistiche/magistrali dei nuovi ordinamenti. Non saranno pertanto valutate lauree triennali.

c) Specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche, erogate ai sensi dell'Art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 o dell'Art. 8 della legge 30.11.1989 n. 398

La commissione, nella valutazione di questi titoli, ritiene di interpretare in chiave evolutiva le indicazioni dell'art. 6 lettera c del D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298 in quanto il sistema universitario, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. stesso, ha subito diverse modifiche nelle norme relative alla sua organizzazione, con conseguente introduzione di

nuove leggi, che, nel caso non fossero considerate, porterebbero ad una assegnazione di punteggio non equo.

La commissione reputa, inoltre, che il conseguimento del titolo di dottore di ricerca relativo alla facoltà di farmacia o CTF, pur non espressamente riportato dal D.P.C.M. debba essere valutato nell'ambito dei contributi della lettera c) art. 6 D.P.C.M. 30 marzo 1994 n.298.

In caso di conseguimento del titolo vengono assegnati i seguenti punteggi:

- per ogni specializzazione accessibile ai laureati in Farmacia o in CTF, a seguito del conseguimento del titolo: punti 0,40;
- per il dottorato di ricerca, accessibile ai laureati in Farmacia o in CTF, a conseguimento del titolo: punti 0,30.

I titoli di studio, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, devono essere legalmente riconosciuti come equipollenti al titolo italiano.

Nel caso il titolo non sia stato conseguito ma il candidato abbia usufruito di una borsa di studio universitaria per la frequenza delle scuole di specializzazione o per i corsi di dottorato di ricerca, erogata ai sensi:

- dell'art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
- degli artt. 1, 2 e 3 della legge 30.11.1989 n. 398;
- dell'art. 4 legge 3.07.1998 n. 210 e art. 19 legge 30.12.2010 n. 240;

punti 0,06 per anno (per le eventuali frazioni di anno il punteggio verrà attribuito su base mensile); non saranno valutati periodi inferiori a 6 mesi.

Non verranno valutate le borse di studio (dichiarate dai candidati in piattaforma) non chiaramente riconducibili alle fattispecie sopra indicate che identificano espressamente borse di studio universitarie erogate per la frequenza a Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di Ricerca.

Il totale massimo del punto c) è di punti 0,4.

- e) **Pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame:** sono valutate fino a un massimo di punti 0,2. Vengono valutate solo le pubblicazioni scientifiche prodotte a stampa, a partire dal 01/01/2015 fino al 14/04/2025, non si terrà conto di date di accettazione delle pubblicazioni o di pubblicazioni elettroniche.

La Commissione decide di escludere dalla valutazione i poster, le comunicazioni, gli atti o gli abstract relativi a congressi/convegni anche se compresi in volumi collettivi e i brevetti; non si valuteranno articoli pubblicati su riviste o testi a carattere divulgativo, tesi di laurea e di dottorato.

Ai fini della valutazione dei lavori scientifici presentati la Commissione terrà conto dell'area tematica, della diffusione e del prestigio della rivista . A tal fine, la Commissione si avvale dell'archivio *Journal of Citation Reports 2022* (<https://jcr-clarivate-com.ezproxy.unibo.it/jcr/browse-journals>) che per ciascuna rivista riporta le categorie tematiche, l'indice "Impact Factor" e la sua normalizzazione mediante la suddivisione in quartili

(Q1, Q2, Q3 e Q4) nell'ambito di una determinata categoria. La commissione considera solo le pubblicazioni inserite in una delle seguenti categorie tematiche: pharmacology and pharmacy, toxicology, health care science and services, health policy and services. Nel caso una rivista appartenga a più categorie tra quelle sopra elencate, si considera il quartile più elevato. In seguito all'acquisizione di queste informazioni sono pertanto stabiliti i seguenti criteri di valutazione:

Tipologia pubblicazione scientifica	Punteggio attribuito
Articolo nel quartile Q1	0.1
Articolo nel quartile Q2	0.095
Articolo nel quartile Q3	0.090
Articolo nel quartile Q4	0.085
Articolo su riviste scientifiche non comprese nel "Journal of citation reports" o comprese ma con IF=0	0.017
Contributi in Volumi collettivi	0.045
Volume pubblicato come autore singolo	0.17
Volume pubblicato come coautore	0.085

Nel caso di lavori scientifici in collaborazione, la commissione considera paritario il contributo dei singoli coautori.

Il totale massimo del punto e) è di punti 0,2.

h) Voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale

Per quanto riguarda il **voto di abilitazione professionale**, ad esso verrà attribuito punteggio 0,00 quando sia inferiore ai 7,5 decimi, mentre verrà attribuito il punteggio 0,1 (punteggio massimo complessivamente attribuibile per la lettera h) del D.P.C.M. 298/94) quando abbia raggiunto e superato i 7,5 decimi.

In caso di omessa o incompleta (denominatore mancante) indicazione del voto di abilitazione professionale non viene assegnato alcun punteggio.

Per i **master e corsi di perfezionamento**: sono valutati, a conseguimento del titolo e ove pertinenti all'ambito disciplinare specifico, come segue:

Tipologia master e corsi di perfezionamento	Punteggio attribuito
Master universitario II° livello	0.05
Master non universitario	0.025
Corso di perfezionamento (o equiparabile) Universitario	0.04
Corso di perfezionamento non universitario	0.02

Per i **corsi e altri titoli in materia di aggiornamento professionale**: sono valutati i corsi NON ECM, conseguiti a partire dal 01/01/2020 fino al 14/04/2025 e pertinenti all'ambito disciplinare specifico o a quello sanitario, come segue:

Titoli in materia di aggiornamento professionale	Punteggio attribuito
Corso non ECM con esame finale non previsto fino a 20 ore oppure ore non indicate	0,005
Corso non ECM con esame finale non previsto oltre le 20 ore	0,010
Corso non ECM con esame finale superato fino a 20 ore oppure ore non indicate	0,015
Corso non ECM con esame finale superato oltre le 20 ore	0,020
Titoli attinenti all'area sanitaria per corsi di durata annuale	0,030
Titoli attinenti all'area sanitaria per corsi di durata pluriennale	0,060

La commissione decide di non valutare i corsi di lingua straniera, informatica, sicurezza sul lavoro, pronto soccorso, antincendio.

In caso di attribuzione di punti 0,1 per l'abilitazione professionale, pari al punteggio massimo per la categoria, non si procederà alla valutazione dei corsi di aggiornamento professionale, ivi inclusi master e corsi di perfezionamento.

Con riferimento, infine, all'Art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298, punto f) (idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta), la Commissione prende atto della circolare del Ministero della Salute Prot. n. 9007 del 23/11/2012, indirizzata alla F.O.F.I., nella quale è precisato che i vincitori di concorso straordinario conseguono la titolarità della sede vinta a concorso (se la aprono) ma non "l'idoneità alla titolarità conseguita in un precedente concorso" di cui all'art. 12 della legge 175/1968 e all'art. 6 lettera f) del DPCM n. 298 del 30/03/1994, per ottenere la quale è necessario il superamento della prova attitudinale di un concorso ordinario.